

One | LAVORO Monitoro

#MONITORO LAVORO 5 agosto/26 agosto 2021

Monitoro è il servizio di monitoraggio delle novità normative correlate alla gestione dell'emergenza COVID a cura dei nostri esperti e collegato con **One LAVORO** la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a Professionisti e Aziende.

Per consultare i contenuti basta cliccare sui link all'interno della newsletter. Se non conosci le credenziali per entrare in One LAVORO, o se la richiesta di recupero credenziali non va a buon fine contatta il Servizio Clienti One tel. 02.824761 e per parlare con un operatore premi il tasto 0 «Informazioni su One» oppure scrivi a Servizioclienti.one@wolterskluwer.com

Ti ricordiamo che il browser consigliato è Chrome.

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Giurisprudenza](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

La congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti edili

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[D.M. 25 giugno 2021](#)

Nel quadro delle misure di carattere emergenziale emanate l'anno scorso, il [D.L. 16 luglio 2020 n. 76](#) ha previsto una novità di grande impatto nella gestione amministrativa delle imprese edili: il **controllo dell'incidenza della manodopera** che deve essere **congrua rispetto al valore complessivo dell'opera** oggetto di appalto.

Non si tratta di una iniziativa temporanea ma **strutturale**, che affianca e integra il ben noto **Documento Unico di Regolarità Contributiva** e contribuirà a determinarne l'esito positivo o negativo.

Per i Consulenti del Lavoro e per gli uffici di amministrazione del personale delle aziende del settore edile si preannuncia quindi un ulteriore carico di lavoro e di responsabilità in quanto le informazioni che verranno richieste dalle procedure informatiche che le **Casse Edili provinciali** mettono a disposizione sono state implementate con quanto necessario allo scopo: si tratta in particolare delle informazioni che servono per identificare i cantieri presso i quali opera l'azienda avendo cura di strutturarli in coerenza con l'intera filiera che lega il committente all'ultimo dei subappaltatori.

Ciò che contraddistingue questo nuovo scenario è l'evoluzione dei rapporti di collaborazione amministrativa, che dovranno necessariamente salire di livello fra i diversi soggetti coinvolti.

Resteranno **esclusi** dalla verifica di congruità solo gli **appalti di limitato valore, inferiori a 70 mila euro**, e quelli **già in essere alla data del 1° novembre 2021**: fino a tale data la congruità verrà verificata, anche per dare la possibilità a tutto il sistema di rodarsi e di adeguarsi al meglio, ma non avrà ripercussioni sulla regolarità contributiva.

Alcune considerazioni ci siano concesse: in primo luogo, l'argomento è assai complesso e richiederà un accurato approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvolti: committenti (pubblici e/o privati), appaltanti, appaltatori, sub-appaltatori, Casse edili, Consulenti del Lavoro.

In seconda battuta, rileviamo ancora una volta che la lotta all'evasione viene attuata mediante l'imposizione di procedure informatiche e telematiche confermando inequivocabilmente quale sarà lo scenario dei prossimi anni; la semplificazione amministrativa spesso invocata, trova in questo caso un ulteriore esempio che va nella direzione contraria.

In ultimo, evidenziamo come l'attività imprenditoriale nel settore edile risulti sempre più difficile e complessa a prescindere dalla naturale competizione di mercato.

Sono un artigiano edile ed ho recentemente acquisito l'incarico di realizzare una piccola opera muraria in un grande cantiere mediante un sub-appalto del valore di 50 mila euro: durante l'esecuzione dell'opera sarò anch'io soggetto alla verifica della congruità della manodopera alle mie dipendenze ?

L'[articolo 2](#) del decreto del Ministero del Lavoro del 25 giugno 2021 indica chiaramente che " con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti **complessivamente** di importo pari o superiore ad **euro settantamila**".

Se dunque il valore complessivo dell'opera a cui lei è chiamato a contribuire è superiore a tale limite, anche la manodopera che lei utilizzerà sarà soggetta alla verifica di congruità, **indipendentemente dal valore (in questo caso sotto la soglia) del contratto di sub-appalto che la riguarda.**

Ho sottoscritto un contratto di appalto del valore di 200 mila euro per un cantiere nel quale i lavori inizieranno nel prossimo autunno. Se nella fase di prima applicazione delle novità in tema di congruità della manodopera dovessero emergere delle criticità come posso gestire eventuali scostamenti ?

Il sistema delle Casse Edili ha opportunamente previsto un **periodo sperimentale** durante il quale le funzioni telematiche richiederanno obbligatoriamente i dati necessari per la verifica della congruità della manodopera, ma gli eventuali esiti negativi non produrranno effetti ai fini del rilascio del DURC regolare.

L'[articolo 6](#) del citato decreto ministeriale indica che il sistema descritto entrerà pienamente a regime per i **cantieri che inizieranno i lavori dal 1° novembre 2021**: “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile territorialmente competente dal 1° novembre”.

Nel caso specifico, se i lavori inizieranno prima di tale data il rilascio del DURC non sarà condizionato dalla congruità della manodopera del suo appalto.

Inoltre, come buona prassi da utilizzare nei prossimi anni, si consiglia di monitorare mese per mese l'andamento della congruità in modo che, nel caso in cui l'indice si rilevi non positivo durante l'esecuzione dei lavori, sia possibile attuare le necessarie modifiche organizzative prima della data prevista di fine lavori.

Inquadramento

[Adempimenti nei confronti delle Casse edili](#)